

Reg. 18 luglio 1996, n. 7/96 ⁽¹⁾.

Norme di attuazione della [L.R. 22 dicembre 1995, n. 143](#) concernente: Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile ([regolamento n. 7/96](#)) ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nel B.U. Abruzzo 4 settembre 1996, n. 16.

(2) In sede di apposizione del visto il commissario del Governo, pur consentendo l'ulteriore corso del provvedimento, ha deciso: "di annullarlo limitatamente all'art. 2, lett. c), del regolamento.

Nell'occasione, ed a titolo di collaborazione si segnala l'improprietà dell'espressione «Aziende» all'art. 5, primo comma, e l'errore materiale all'art. 5, secondo comma, primo periodo («della» legale rappresentante)".

(3) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#).

Art. 1

Ambito di applicazione

[1. Concorrono all'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 4 della [L.R. 22 dicembre 1995, n. 143](#), che nel prosieguo sarà indicata semplicemente come «legge», le attività imprenditoriali a titolarità femminile individuale o associata che realizzino iniziative economiche innovative in Settori non preclusi all'incentivazione dalla vigente normativa comunitaria.

2. Costituiscono potenziali destinatari dei benefici di legge le imprese nuove o già esistenti che registrino il possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti, stabiliti ai fini di ammissibilità delle domande.

3. La condizione di «nuova impresa» ricorre nei confronti di soggetti che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano svolto attività produttiva o di gestione commerciale] ⁽⁴⁾.

(4) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 2

Requisiti oggettivi

[1. Costituiscono requisiti oggettivi, ai fini dell'ammissibilità delle richieste di contribuzione:

a) la proposizione di innovazioni nel prodotto, inteso come bene o servizio, nel processo produttivo o nel modello organizzativo;

b) una consistenza nel numero di addetti non superiore a 50 lavoratori dipendenti;

c) l'averne sede legale, operativa ed amministrativa nel territorio della Regione Abruzzo con decorrenza dalla costituzione della nuova impresa o dal 30 giugno 1995 per quelle già esistenti] ⁽⁵⁾.

(5) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 3

Requisiti soggettivi

[1. Possono concorrere all'erogazione delle agevolazioni di legge le imprese individuali di cui siano titolare donne, nonché quelle a struttura societaria nelle quali la compagine sociale sia costituita almeno per 2/3 da donne, le quali detengano nella stessa proporzione minima il capitale sociale, e siano amministrate da donne, che rappresentino almeno i 2/3 dei componenti degli organi di amministrazione.

2. I requisiti di cui al presente articolo devono sussistere a decorrere, per le imprese configurabili come «nuove» ai sensi dell'art. 1, dal momento della loro costituzione, per quelle «preesistenti», almeno dal 30 giugno 1995.

Essi debbono altresì permanere per almeno un triennio, misurato con le stesse decorrenze sopra specificate, e comunque fino alla scadenza dei benefici erogati, se posteriore al triennio] ⁽⁶⁾.

(6) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 4

Natura delle agevolazioni

[1. I soggetti ammissibili ai benefici di legge concorrono alle seguenti agevolazioni, non cumulabili con quelle eventualmente accordate, per lo stesso titolo, in esito ad altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie:

a) contributi in conto capitale per l'avvio dell'impresa, nella misura globale massima del 50% del fondo annualmente disponibile;

b) contributi in conto interessi su finanziamenti ottenuti per l'avvio e per gli interventi innovativi di cui all'art. 2, nella misura globale massima del 30% del fondo annualmente disponibile;

c) contributi per attività di formazione connessa e propedeutica alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 20% del fondo annualmente disponibile.

2. Ciascun richiedente non potrà beneficiare di finanziamenti superiore al 10% della dotazione globalmente assegnata alle singole tipologie di agevolazione, ove l'iniziativa imprenditoriale si collochi nel campo della produzione dei beni; al 5% ove essa afferisca a servizi. È ammesso il cumulo dei benefici previsti dalle lett. a), b) e c), nella

misura massima globale di lire 150.000.000 per le iniziative produttive di beni, di lire 80.000.000 per i servizi. In ogni caso, fatti salvi i tetti sopra indicati, l'importo delle erogazioni non potrà eccedere, per le singole tipologie di agevolazione, il limite del 30% della spesa ammissibile.

3. L'entità delle provvidenze come sopra determinata, nei limiti di capienza della dotazione specifica, è maggiorata del 10%, compresa l'ipotesi di cumulo dei benefici, qualora l'imprenditrice richiedente, o, in caso di società, almeno 1/3 dei soci di sesso femminile, risultino portatori di handicap. Tale condizione deve essere accertata e documentata in conformità alle prescrizioni dell'art. 4 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) ⁽⁷⁾.

4. I contributi vengono erogati una sola volta alla stessa impresa; pertanto i soggetti che risultino destinatari delle provvidenze non possono accedere ulteriormente alle agevolazioni di legge per le annualità successive.

5. Le voci di spesa che concorrono a rendere ammissibile la richiesta di contributo ai sensi della lett. a) del comma 1 del presente articolo attengono a:

1) redazione del progetto e dello studio di fattibilità tecnico-economica, nel limite massimo di lire 5 milioni;

2) progettazione e realizzazione, acquisizione o locazione di manufatti edilizi limitatamente ad iniziative di produzione di beni);

3) acquisto di macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica finalizzati all'innovazione;

4) spese notarili e di registrazione, limitatamente alla costituzione di nuove imprese nella misura massima di lire 3 milioni;

5) brevetti relativi a prodotti innovativi;

6) tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e/o all'introduzione-sperimentazione di nuovi materiali.

6. Il contributo di cui alla lett. b) del comma 1 deve essere finalizzato anch'esso al sostegno degli interventi innovativi indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 2. Ove si tratti di interventi per i quali vengano chieste ed ottenute le provvidenze di cui al comma 5, il contributo in conto interessi non può essere concesso.

7. L'ammissibilità della richiesta di contributo ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo è subordinata al fatto che il progetto formativo da finanziare abbia un'effettiva connessione con l'innovazione da realizzare, che sia formulato in modo analitico e compiuto da un ente o società operante nel settore della formazione professionale da almeno 3 anni sul territorio nazionale, che ne assuma anche la realizzazione.

8. Le provvidenze non spettano quando le attività di progettazione, di redazione dello studio di fattibilità, di formazione sono disimpegnate dall'imprenditrice, da taluno dei soci ovvero da soggetti loro legati da vincolo di parentela od affinità fino al quarto grado. Parimenti non spetta il contributo quando la progettazione, realizzazione, acquisizione o locazione di immobili, ovvero l'acquisto di macchinari ed attrezzature, di brevetti o tecnologie, vedano come parte della transazione l'imprenditrice, taluno dei soci, ovvero soggetti loro legati da vincolo di parentela od affinità fino al quarto grado.

Il contributo in conto interessi non spetta, infine, quando il finanziamento cui pertiene venga utilizzato mediante transazioni con i soggetti sopra evidenziati. Le attrezzature e gli immobili acquisiti con il concorso delle presenti agevolazioni non possono essere distolti, a pena di decadenza, con le conseguenze illustrate nel successivo art. 9, dalle finalità specificate nel progetto ammesso a finanziamento per almeno 5 anni dalla liquidazione totale del contributo] ⁽⁸⁾.

(7) [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(8) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 5

Disposizioni procedurali

[1. Le aziende che intendono accedere alle agevolazioni di legge devono inoltrare istanza, in carta semplice, unicamente a mezzo plico raccomandato A.R., a: REGIONE ABRUZZO - Settore Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione - Servizio lavoro ed emigrazione, Viale Bovio n. 425 Pescara. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente stampigliata la scritta «Istanza ai sensi della [L.R. n. 143 del 1995](#)».

2. All'istanza, completa dei dati utili all'identificazione del proponente, recante la sottoscrizione autenticata dell'imprenditrice individuale o della legale rappresentante della società, vanno allegati:

1) Duplice copia di uno studio di fattibilità, in cui siano illustrati:

- le caratteristiche essenziali del progetto, con particolare evidenziazione degli elementi innovativi da cui discende l'ammissibilità del medesimo, con riferimento, cioè al prodotto, al processo produttivo od al modello organizzativo; a tal riguardo, lo studio evidenzia, in particolare, se il progetto imprenditoriale denoti la ricorrenza di uno o più dei seguenti elementi:

1. offerta di un bene/servizio non disponibile sul mercato di un'area geograficamente definitiva;

2. offerta di un bene/servizio già disponibile, ottenuto attraverso l'impiego economicamente apprezzabile di nuove tecnologie o l'utilizzo innovativo di tecnologie già esistenti;

3. individuazione di una clientela/utenza particolare, non servita in precedenza;

4. individuazione di una fascia temporale non servita;

5. individuazione di modalità di consegna, di distribuzione o di prezzo innovativi;

- un'attenta analisi di mercato, che individui il segmento economico di intervento, le condizioni di concorrenzialità ivi presenti, i potenziali referenti in termini di clientela, i principali competitori e le prospettive di inserimento a breve e medio termine, valutate alla luce del rapporto innovazione/competitività; a tal riguardo, lo studio evidenzia, in particolare, se il progetto imprenditoriale denoti la ricorrenza di uno o più dei seguenti elementi:

a) se il progetto imprenditoriale corrisponda ad una reale esigenza del mercato di riferimento;

b) se, in caso affermativo, il progetto evidenzi l'attitudine del proponente a soddisfare il bisogno individuato, ed in particolare se l'azienda appaia in grado di produrre e somministrare il bene/servizio alla potenziale clientela/utenza nella forma, nel luogo, nelle circostanze di tempo appropriati e ad un prezzo competitivo, contrastando la concorrenza;

- una dettagliata descrizione delle voci di spesa alle quali è riferibile la richiesta di contributo, ed illustrazione, per ciascuna di esse, dei criteri seguiti per minimizzarle;

- descrizione dettagliata delle attrezzature, con specificazione del titolo legale che presiede al loro utilizzo, delle materie prime e dei relativi fornitori;

- descrizione del modello organizzativo;

2) Atto costitutivo, statuto, libro dei soci della società, in copia autenticata, se il richiedente ha struttura societaria. In tal caso, per i fini di cui all'art. 3, vanno documentate le modalità di concorso dei soci alla integrazione del capitale sociale; per le imprese preesistenti va documentata anche la composizione della compagine sociale e la distribuzione del capitale sociale alla data del 30 giugno 1995;

3) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

4) Partita I.V.A.;

5) Elenco nominativo riepilogativo dei lavoratori dipendenti dall'impresa distribuiti per qualifica, datato e sottoscritto dal richiedente;

6) Certificazioni rilasciate dalle competenti U.S.L. attestanti la condizione di portatore di handicap, nei casi riconducibili alle prescrizioni contenute nell'art. 4, comma 3;

7) Dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'insussistenza, a suo carico, di procedimenti o provvedimenti finalizzati all'applicazione delle misure di cui alla [legge 19 marzo 1990, n. 55](#) ⁽⁹⁾ e successive modifiche ed integrazioni;

8) Certificato del Casellario giudiziale riferito al richiedente;

9) Concessioni edilizie, ovvero idonea dichiarazione dell'autorità comunale attestante la possibilità del rilascio della concessione, per intervenuto parere della competente Commissione edilizia, in relazione a richieste di contributi inerenti alla realizzazione di manufatti edilizi; la concessione dovrà comunque essere esibita, a pena di revoca dal beneficio, prima del saldo finale;

10) Planimetria dei locali in scala 1/100 sottoscritta da un tecnico abilitato, che evidenzia la destinazione dei singoli ambienti;

11) Certificato di agibilità specifica della struttura;

12) Eventuali autorizzazioni all'esercizio, ove necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività;

13) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla legale rappresentante dell'impresa attestante:

a) la sussistenza del requisito posto dall'art. 1, comma 3 (ove si tratti di nuova impresa);

b) la sede legale, operativa ed amministrativa dell'impresa (per le imprese preesistenti, la dichiarazione va resa con riferimento alla data della domanda ed alla data del 30 giugno 1995);

c) la mancata fruizione e/o la mancata proposizione di istanze finalizzate a conseguire, per il medesimo titolo per il quale si chiede di accedere alle provvidenze regionali, benefici previsti da norme statali o comunitarie, ovvero da altre disposizioni regionali;

d) l'insussistenza di elementi ostativi all'ammissione alle agevolazioni riconducibili alle fattispecie descritte nell'art. 4, comma 8] ⁽¹⁰⁾.

(9) [Legge 19 marzo 1990, n. 55](#) "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", pubblicata nella G.U. 23 marzo 1990, n. 69.

(10) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 6

Ammissione alle provvidenze

[1. Alla valutazione dell'ammissibilità delle richieste di contributo prodotto ai sensi dell'articolo che precede è preposto il Comitato per l'imprenditorialità istituito presso il Settore Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione a norma della [L.R. 14 settembre 1994, n. 61](#); esso vi provvede con le modalità specificate nell'art. 5 della stessa, esaminando le istanze secondo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.

2. Il Comitato, esaminate le domande, trasmette al competente settore della Giunta regionale le richieste valutate come ammissibili, quantificando altresì l'importo analitico dei contributi da erogare, fino alla capienza del Fondo annuale. Il settore ne dà comunicazione all'impresa entro 15 giorni. Le istanze eccedenti la suddetta dotazione potranno essere riproposte nella successiva annualità, adeguate, ove necessario, allo scopo di concorrere alle erogazioni ad essa pertinenti, senza peraltro beneficiare di precedenza o preferenze. Il Comitato trasmette altresì le richieste esaminate e non ritenute idonee, evidenziando per ciascuna le motivazioni specifiche della reiezione. Il settore di Giunta competente procede, nel termine di 15 giorni, a renderne edotte le aziende interessate.

3. Nel corso dell'esame delle proposte, il Comitato può rilevare l'esigenza di integrazioni documentali, e richiedere al presentatore dell'istanza, attraverso il Servizio lavoro ed emigrazione, di provvedere al completamento di essa nel termine decadenziale di giorni 10.

L'ordine cronologico di trattazione della pratica è in tal caso determinato dal timbro postale di partenza del plico raccomandato A.R. con cui viene prodotto la documentazione richiesta] ⁽¹¹⁾.

(11) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 7

Criteri di valutazione di erogazione dei contributi e di rendicontazione

[1. Ai fini della valutazione delle richieste, particolare attenzione verrà riservata dal Comitato agli elementi indicati nell'allegato 1.

2. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato, che assumono natura di parere obbligatorio e vincolante, la Giunta regionale approva mensilmente, su proposta del componente preposto al Settore Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione, l'elenco dei progetti ritenuti idonei ed ammissibili alle agevolazioni, e dispone l'erogazione in acconto del 50% del contributo accordato.

3. I soggetti le cui proposte siano state ritenute idonee dal Comitato, sono tenuti a produrre, nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte del settore competente, un'idonea garanzia fideiussoria.

4. Nel termine di 45 giorni dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute, nel limite di quelle ammesse a finanziamento, si provvede, con le stesse modalità, alla erogazione della quota residua.

Per rendicontazione contabile, si intende l'esibizione di copia autenticata della documentazione che attesta le spese sostenute e l'effettivo avvenuto pagamento. La documentazione in parola dovrà essere esibita, a pena di revoca integrale del beneficio, entro e non oltre dodici mesi dall'erogazione dell'acconto] ⁽¹²⁾.

(12) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 8

Disposizioni particolari per i contributi in conto interessi

[1. Possono formare oggetto delle provvidenze di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) i finanziamenti attinti presso banche e soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ⁽¹³⁾. I contributi in conto interessi sono erogati ai suddetti istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Abruzzo, tenendo conto delle prescrizioni di cui ai commi successivi.

2. L'ammontare complessivo del contributo è calcolato in via preventiva assumendo a base di riferimento il tasso di interesse contrattato tra le parti, se convenuto in misura fissa; il prime rate A.B.I. vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento aumentato di un punto percentuale, nell'ipotesi di tasso di interesse variabile.

3. Qualora tra l'impresa e l'istituto di credito sia stato convenuto un tasso variabile, l'eventuale successiva diminuzione del tasso di interesse determinerà automaticamente il ricalcolo e la riduzione proporzionale del contributo. Il maggior onere derivante dall'eventuale sopravvenienza di un aumento del tasso, invece, resterà integralmente a carico dell'impresa; nel caso, peraltro, in cui ad una fluttuazione verso il basso ne segua una verso l'alto, il contributo sarà ricalcolato in aumento, nel limite massimo dell'importo definito inizialmente.

4. All'atto di ciascuna erogazione, i soggetti finanziatori di cui al primo comma comunicano al competente Servizio affari finanziari e ragioneria le variazioni di tassi e l'entità dei contributi da erogare.

5. In caso di estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, ivi comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell'attività, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell'Impresa beneficiaria, il contributo sarà

revocato. Si assumerà come decorrenza degli effetti del provvedimento, rispettivamente:

- la data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento;
- la data di cessazione dell'attività;
- la data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- la data della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

6. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, della rata di finanziamento alla quale il contributo si riferisce.

7. Entro tre mesi dalla data di concessione del contributo in conto interessi, i soggetti finanziatori inviano al competente Servizio affari finanziari e ragioneria una dichiarazione attestante che il finanziamento è stato erogato.

8. Con atto dirigenziale si provvede alla erogazione dei contributi in conto interessi ai soggetti finanziatori, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della quietanza di versamento di ciascuna rata corrisposta dall'impresa beneficiaria, con valuta fissa alla data di scadenza della rata medesima] ⁽¹⁴⁾.

(13) D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(14) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 9

Adempimenti successivi alla presentazione della domanda

[1. Le imprese ammesse alle agevolazioni hanno l'obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi variazione della compagine sociale avvenuta nel periodo compreso tra i termini iniziali e finali indicati nell'art. 3, comma 2] ⁽¹⁵⁾.

(15) Regolamento abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 96 del 1997](#)

Art. 10

Decadenza dei benefici

[1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dai benefici concessi qualora attraverso il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'art. 9 della [L.R. n. 61 del 1994](#), ovvero per mezzo di fonti certe e verificabili, si accerti che:

- a) l'impresa non possieda i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente regolamento;

b) siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 prima del termine da esso desumibile; si sia riscontrato contrasto con le prescrizioni di cui ai commi 1, 6, 7 e 8 dell'art. 4, con quella di cui al punto 13/c del comma 2 dell'art. 5, con quelle di cui al comma 4 dell'art. 7.

2. Nei casi sopra specificati il contributo viene integralmente revocato, con obbligo di restituzione immediata degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi nella misura legale] ⁽¹⁶⁾.

(16) Regolamento abrogato dall'art. 4 della *L.R. n. 96 del 1997*

Art. 11

Sportello informativo

[1. La Regione Abruzzo istituisce uno specifico sportello informativo, finalizzato alla migliore conoscenza dei contenuti e delle procedure attuative della legge regolamentata con le presenti disposizioni presso il Servizio lavoro ed emigrazione, del Settore Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione, ubicato in Pescara, Viale Bovio n. 425, Dirigente Ufficio politica del lavoro, tel. 085/767234 e presso il Servizio Stampa della Giunta regionale, ubicato a L'Aquila, Palazzo Centi - Piazza S. Giusta, tel. 0862/647530- 647531] ⁽¹⁷⁾.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Abruzzo.

(17) Regolamento abrogato dall'art. 4 della *L.R. n. 96 del 1997*